

DMZ AGGIORNA N. 64 DEL 2° APRILE 2024

PRESTITI A DIPENDENTI:

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT

Nella circolare del 7 marzo scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni specifiche riguardo la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, ovvero al coniuge o ad altri familiari.

In questo caso il valore normale per il calcolo del fringe benefit è dato dal 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Si tratta del finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro ma anche delle forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico: tra essi rientrano ad esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario o di cessione dello stipendio.

Determinazione del fringe benefit: Alla luce dell'incremento molto marcato negli anni 2022 e 2023, il decreto Anticipi ha previsto che il tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, non sia il TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento, ossia il Tasso a cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche) vigente al 31 dicembre di ogni anno, ma quello determinato come segue:

- per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

L'importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina dunque effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l'ammontare risultante della metà. L'importo così determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento.

N.B. In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto con l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato al finanziamento deve essere fatto con riferimento al TUR vigente alla data di stipula del contratto di accollo, subentro, rinegoziazione, surroga del mutuo.

Periodo d'imposta di riferimento: Per quanto riguarda invece il momento di imputazione del compenso in natura in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento. Posto che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica a tutti gli interessi pagati nel periodo d'imposta 2023, relativamente agli importi degli interessi assoggettati a imposizione precedentemente all'entrata in vigore della norma, il datore di lavoro ha tenuto conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio. Il sostituto d'imposta ha, pertanto, rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione e, laddove necessario, dovrà rilasciare una nuova Certificazione Unica al lavoratore interessato.

Lo Studio resta a completa disposizione